

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

TRA LA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E GLI

ENTI REGOLATORI GRANDI LAGHI ALPINI

PER

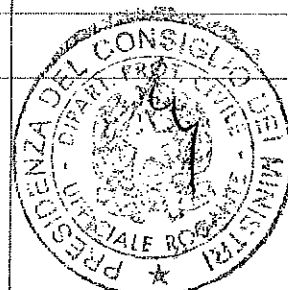
Lo sviluppo della conoscenza, delle metodologie e delle tecnologie utili alla realizzazione, presso i Centri Funzionali, di sistemi di monitoraggio, previsione e sorveglianza nazionali, nonché per l'attuazione dell'organizzazione della funzione di supporto tecnico – scientifico nell'ambito del Servizio Nazionale della protezione civile così come stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 *"Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile"*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004.

.....

L'anno duemilacinque, il giorno 22 del mese di Dicembre
tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – con sede in Via Ulpiano 11 (C.F. 97018720587) – di seguito "Dipartimento" – nella persona del Prof. Bernardo DE BERNARDINIS, Direttore dell'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, delegato alla stipula del presente accordo di programma quadro con decreto n.5035

CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE
CIVILE



del 17 novembre 2005

e

gli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini, *meglio identificati come Consorzio del Ticino, Consorzio dell'Adda, Consorzio dell' Oglio, rappresentati in questa sede dal Consorzio dell' Oglio* – con sede in Brescia via Solferino 20c, (C.F.80012590172) – *nella persona del Direttore Dott. Ing. Massimo Buizza, autorizzato alla stipula del presente accordo di programma quadro dai seguenti provvedimenti: Ordinanza del Presidente del Consorzio dell' Oglio, n. del 5.10.01 Ordinanza del Presidente del Consorzio del Ticino, n. 358 del 20.9.05 – Ordinanza del Presidente del Consorzio dell' Adda, n. 165 del 15.12.05* –

PREMESSO

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;
- che la conoscenza delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente e la conoscenza tempestiva dell'estensione delle aree che possono essere colpite costituiscono presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile, previsti dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225, art. 3 – commi 1, 2 e 3 – e di quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401;
- che il Dipartimento, nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile, allo scopo di svolgere il compito istituzionale di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai

CONSORZIO DELL'OGGIO
IN DIRETTORE
(Tit. Ing. Massimo Buizza)



danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi sul territorio nazionale assicura, insieme alle Regioni, la gestione del sistema di allerta nazionale attraverso la rete dei Centri Funzionali.

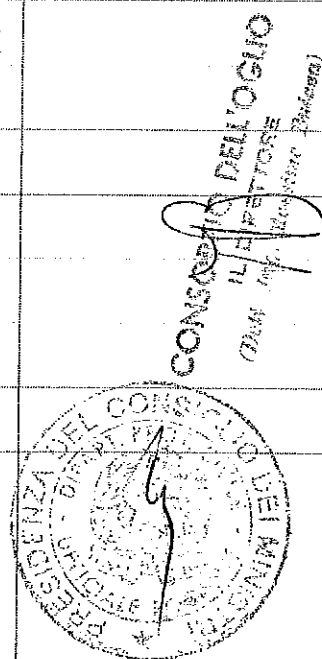
CONSIDERATO

che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”*, pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004:

- prevede la gestione del sistema di allerta nazionale attraverso la rete dei Centri Funzionali e tramite fasi di previsione, di monitoraggio e di sorveglianza di eventi a rischio;
- individua, tra le funzioni del Dipartimento, la promozione di studi e ricerche, nonché dello sviluppo di prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri Funzionali e per far progredire complessivamente la capacità di previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel tempo reale;
- definisce i Centri di Competenza e ne chiarisce compiti e modalità di individuazione.

VISTI

- Gli articoli 11 e 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- il decreto n. 252 in data 26 gennaio 2005 registrato presso l'Ufficio di bilancio e ragioneria il 10 febbraio 2005 al n. 434, con il quale il Capo del Dipartimento ha individuato, tra gli altri, gli Enti Regolatori Grandi



Laghi Alpini quale Centro di Competenza,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI

STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1.

(PREMESSE)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2.

(FINALITÀ)

Il presente accordo di programma quadro ha lo scopo di definire le intese necessarie a disciplinare la collaborazione tra il Dipartimento e gli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini, ai fini dell'assolvimento delle attività e dei compiti di protezione civile di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di quanto disposto nel decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazione, nella legge 9 novembre 2001, n. 401, e di quanto stabilito dagli "Indirizzi operativi" di cui alla Direttiva 27/2/2004 sopra citata.

Articolo 3.

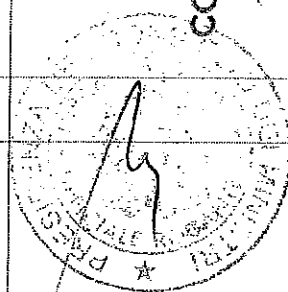
(ATTIVITÀ DA SVOLGERE)

Il Centro di Competenza – Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini dovrà svolgere:

- monitoraggio idrologico di fiumi e laghi e precipitazioni nei relativi bacini;
- attività di supporto alla stesura dei piani di regolazione delle piene e alle modalità di regolazione dei deflussi con l'obiettivo di minimizzare le

CONSIGLIO DELL'OCIO

Dir. Ing. Massimo Linaresi



situazioni di rischio;

- attività di coordinamento del monitoraggio idraulico.

Articolo 4.

(CONVENZIONI)

Al fine di perseguire gli scopi e le attività di cui al precedente articolo 3, il Dipartimento e gli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini sottoscriveranno apposite convenzioni non esclusive volte a stabilire contenuti e modalità di esecuzione.

Tali convenzioni potranno essere articolate in programmi annuali o pluriennali a seconda delle esigenze.

L'efficacia di tali convenzioni è valutata con cadenza annuale, da parte del Dipartimento della protezione civile, tramite la verifica sia dello svolgimento delle attività che del raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi attuativi secondo modalità, criteri e metodi propri dei regolamenti per la gestione dei Fondi europei.

Articolo 5.

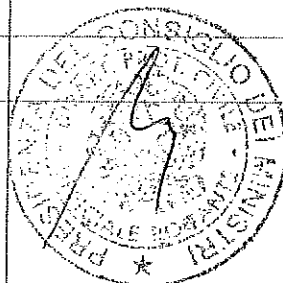
(ATTIVITÀ DI VERIFICA E COORDINAMENTO)

La verifica ed il coordinamento delle attività indicate nei precedenti articoli 3 e 4, verrà svolta dall'Ufficio pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi del Dipartimento secondo le modalità indicate nel decreto n. 252 in data 26 gennaio 2005 di individuazione dei Centri di Competenza.

In particolare l'Ufficio avrà il compito di:

- analizzare le attività poste in essere per il raggiungimento delle finalità delle singole convenzioni;
- proporre modifiche o integrazioni a quanto specificato negli allegati

CONSORZIO DELL'OGGIO
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Massimo Bazzani)



tecniche delle singole convenzioni, su proposta motivata dai contraenti da concordarsi mediante apposita intesa;

- verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle singole convenzioni per valutarne l'efficacia;
- promuovere e coordinare le intese tra gli Enti Regulatori Grandi Laghi Alpini, i Centri Funzionali regionali, i Centri di Competenza ed il Dipartimento;
- definire progetti ed iniziative congiunte;
- proporre la partecipazione dei Centri Funzionali, congiuntamente ai Centri di Competenza, ad iniziative tecnico-scientifiche nazionali ed internazionali.

Articolo 6.

(ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO)

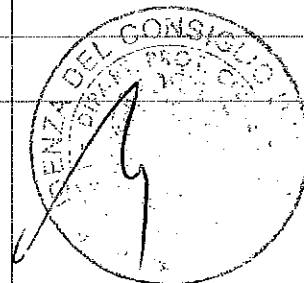
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, avrà durata triennale e potrà essere rinnovato nei modi di legge, qualora il Dipartimento riconosca che persistano le prerogative, potenzialità, specificità e finalità, che hanno determinato l'identificazione degli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini, quale Centro di Competenza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente articolo 3, ai sensi del decreto n. 252 in data 26 gennaio 2005.

Articolo 7.

(CONTRIBUTO PRESUNTO)

Per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 3, si stima un importo presunto necessario pari a 300.000,00 € nel triennio compresa IVA ove dovuta, così distribuito annualmente sulle diverse attività soggette a convenzione:

CONSIGLIO DELL'OGGIO
IL DIRETTORE
(Dott. Ing. Antonio Bazzani)



- 100.000,00 € per il primo anno;
- 100.000,00 € per il secondo anno;
- 100.000,00 € per il terzo anno.

Tali importi saranno dettagliati nelle singole convenzioni.

Articolo 8.

(MODALITÀ DI EROGAZIONE)

Le modalità di erogazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività, verranno indicate e disciplinate nelle singole convenzioni indicate nel precedente articolo 4.

Articolo 9.

(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE)

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo, che non si possano definire in via amministrativa, saranno trattate secondo la normativa giuridica in vigore.

Articolo 10.

(REGISTRAZIONE)

Il presente Accordo, redatto in triplice originale, è soggetto a registrazione a tassa fissa; le spese di registrazione e bollo sono a carico degli Enti Regolatori Grandi Laghi Alpini.

Per il DPC

Per gli Enti Regolatori Grandi

Il Dirigente delegato

Laghi Alpini

Prof. Bernardo De Bernardinis

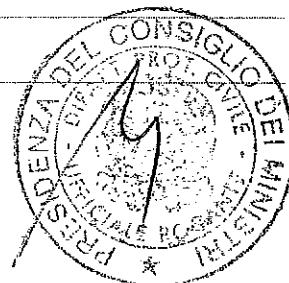
CONSORZIO DELL'OGLIO

Il CA-DIRETTORE

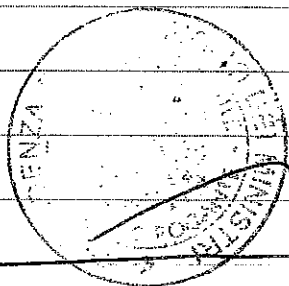
Dott.

Prof. Luigi Massimo Deanna

Stipulato in Roma il giorno 12/05 presso la sede del Dipartimento del-



la protezione civile, Via Ulpiano, 11, davanti al sottoscritto dottor. Rosario Romano, Ufficiale Rogante, giusta decreto 1827 del 18/06/2002, visto e annotato dall'Ufficio di Bilancio e Ragioneria al n. 1907/2002 il 09/07/2002, omessa l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti tra loro d'accordo e con il mio consenso.



L'Ufficiale Rogante

Dott. Rosario Romano

[Handwritten signature]